

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

A3LLPP
Fossati
Alca

Il Presidente

Roma, 12 febbraio 2007

Gentile Presidente,

il comunicato ufficiale del Consiglio dei Ministri n. 31 del 22 dicembre 2006, nell'annunciare l'approvazione – su proposta del Presidente del Consiglio – di “un decreto-legge che proroga alcuni termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro, agricoltura, opere infrastrutturali, ambiente, amministrazione, attività produttive, al fine di conseguire un concreto e puntuale adempimento degli obblighi connessi”, elencava – tra tali proroghe – anche quella “al 31 dicembre 2007” del “termine della fase sperimentale prevista per l'applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni, dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni”

Stante l'importanza nazionale di una simile annunciata decisione, la notizia aveva già avuto un certo riscontro sia su vari siti specializzati sia su numerosi organi di stampa, quali “Il Sole 24 Ore” ed “Edilizia e Territorio”

Purtroppo, per motivazioni non note, il testo pubblicato del Decreto Legge 28 dicembre 2006, n. 300 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” non ha compreso invece la suddetta proroga; e, allorché, in sede di conversione in legge, il Governo ha deciso di rimediare presentando apposito emendamento (3501 del d.d.l. n. 2114 - A), l'esame in Aula (seduta n. 97 del 24-1-2007 della Camera) lo ha escluso dal provvedimento per “inammissibilità regolamentare”, anche perché non contenuto “in emendamenti previamente presentati in Commissione di merito.

La situazione relativa all'attuazione delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” resta però quanto mai critica e tale da richiedere comunque un intervento legislativo urgente sul piano nazionale!

Gentile
Dott. Vasco ERRANI
*Presidente Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome*
Via Parigi, 11
00186 ROMA

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12 FEB 2007
PROT. N° 635/A3LLPP

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Ad oggi, la Commissione di monitoraggio prevista dall'art. 2 del Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 "Norme Tecniche per le Costruzioni", non ha potuto "monitorare" l'applicazione di dette "Norme Tecniche per le Costruzioni" (finora sostanzialmente non utilizzate da professionisti e Amministrazioni), trovandosi nella necessità di dover "monitorare" le difficoltà interpretative ed applicative delle medesime.

A partire da metà novembre 2006, alla Commissione in oggetto è stato poi fornito un diverso indirizzo, da parte del nuovo Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., circa i contenuti e il modo in cui allineare dette "Norme Tecniche per le Costruzioni", in molte parti riscritte e riorganizzate, al sistema europeo che si basa sugli Eurocodici di progettazione strutturale. Anche al fine di allinearsi ai suddetti Eurocodici, la Commissione di Monitoraggio ha lavorato su alcuni aspetti fondamentali quali:

- dati di base per la definizione delle azioni,
- coefficienti di sicurezza per azioni e materiali,
- prescrizioni per materiali, controlli e collaudo,

elementi, quelli elencati, che rimangono di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro della UE.

Il nuovo Testo Unitario, così come revisionato ed in corso di completamento, data la natura prestazionale delle disposizioni ivi contenute, deve essere necessariamente accompagnato da una contestuale Circolare ministeriale che contenga verificate regole applicative ed ogni altro riferimento alle indicazioni progettuali degli Eurocodici.

Assieme a tali documenti, il Ministero per le Infrastrutture si è anche impegnato a pubblicare gli Annessi Tecnici Nazionali che renderanno applicabili gli Eurocodici stessi.

Alla luce della situazione sopra descritta risulta improponibile rendere obbligatoria, a partire dal 23 aprile 2007, l'applicazione delle "Norme Tecniche per le Costruzioni", di cui al Decreto Ministeriale 14 settembre 2005, nel frattempo completamente revisionate, circostanza questa che rende necessario sottoporle ad un nuovo esame e ad una futura approvazione tramite un ulteriore provvedimento normativo.

Pertanto, la proroga del termine di cui al comma 2-bis dell'art. 5 del Decreto Legge n. 136/2004 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 186/2004 (comma introdotto con l'art. 14-undecies della legge n. 168/2005 di conversione del Decreto Legge n. 115/2005), che stabiliva in mesi 18 il monitoraggio delle suddette Norme Tecniche, è esigenza oggettiva e improcrastinabile a fronte:

sia di dirette implicazioni per l'intero settore delle costruzioni e per le Amministrazioni locali preposte a compiti di realizzazione di opere pubbliche e di controlli dell'attività edilizia:

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

- sia di un indispensabile periodo di sperimentazione e messa a punto del complesso testo di normativa tecnica che modifica in maniera sostanziale le modalità di progettazione e le prassi operative finora seguite;
- sia, infine, per la definizione di essenziali modifiche da apportare alla Parte II *"Normativa tecnica per l'edilizia"* del D.P.R. n. 380/2001 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*, e ad altre norme quadro.

Sono certo che Vorrà prendere in considerazione la complessa situazione venutasi a creare, dando corso alle necessarie iniziative.

Voglia gradire i miei più cordiali saluti.

Paolo Buzzetti
